

COMUNE DI FURTEI

Provincia di Cagliari

^^^^^^

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI
DI PROPRIETA' COMUNALE**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 046 del 13.11.2003

REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

Articolo 1 - Finalità

Il Consiglio Comunale emana il presente Regolamento al fine di disciplinare le concessioni in uso temporaneo di tutti i locali di proprietà civica.

Dette concessioni sono finalizzate a favorire la partecipazione e l'aggregazione dei cittadini, delle forze sociali, politiche, culturali e democratiche per attività gratuite, aperte al pubblico e non perseguenti fini di lucro.

Articolo 2 - Criterio disciplinare

La finalità del presente Regolamento è la concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale, al fine di consentire la massima utilizzazione dei locali.

E' fatta salva la facoltà del Comune di sospendere o interrompere in qualsiasi momento le concessioni rilasciate per sopravvenute esigenze connesse alla necessità di disporre dei locali per lo svolgimento di manifestazioni, piccole assemblee, incontri o iniziative programmate dall'Amministrazione Comunale stessa o che abbiano comunque carattere d'emergenza.

La sospensione o l'interruzione della concessione rilasciata deve essere preavvisata ai concessionari almeno tre giorni prima. La sospensione, revoca od interruzione della concessione non dà luogo per il concessionario ad alcun rimborso od indennizzo ma soltanto alla facoltà di recupero, da concordarsi, delle giornate non utilizzate.

Articolo 3 - Tipi di concessioni in uso dei locali

Le concessioni dei locali possono essere:

- **di breve periodo**, quelle che non superano i tre giorni consecutivi e sono destinate a gruppi, Enti o associazioni, per consentire loro di svolgere riunioni, assemblee, seminari, o manifestazioni varie, culturali, ricreative od inerenti il tempo libero; la domanda di concessione deve essere presentata almeno 7 giorni prima della data oggetto della richiesta. .

- **ricorrenti**, quelle che consentono a gruppi, Enti od Associazioni di utilizzare i locali per più di una volta in giorni e momenti stabiliti anche non consecutivi e per un periodo determinato, di norma non superiore a tre mesi, dopodiché l'istanza di rinnovo va presentata almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione;

- **consecutive**, quelle che consentano a gruppi, Enti o associazioni di utilizzare i locali in forma continuativa, per finalità aggregative, per lo svolgimento d'attività sociali, assistenziali o di altro servizio. Dette concessioni sono rilasciabili per un periodo non superiore ad un anno.

Non è consentita la concessione permanente né a tempo indeterminato dei locali di proprietà civica.

I locali non possono essere concessi per attività di natura commerciale.

Articolo 4 - Criteri generali di concessione

L'utilizzo gratuito dei locali comunali da parte di gruppi, Enti o Associazioni senza fine di lucro è concesso secondo le norme del regolamento.

La concessione occasionale, ricorrente o consecutiva esclude, in ogni caso, la possibilità di fissare la sede dell'Associazione presso il locale concesso né di depositarvi materiali e suppellettili della medesima salvo si tratti di attività organizzata per conto del Comune, nel qual caso l'autorizzazione, data per iscritto, avrà la durata dell'attività oggetto della Concessione e non può avere frequenze tali da ridurre la possibilità di utilizzo degli spazi da parte di altre entità di aggregazione sociale presenti nella Circoscrizione.

Al fine di quantificare il beneficio economico insito nella concessione, dovrà essere acquisito preventivamente il valore di mercato del canone dell'immobile oggetto della concessione

Articolo 5 - Concessioni gratuite

A) Concessioni occasionali Le concessioni occasionali dei locali sono di norma gratuite quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

1. la pulizia del locale concesso sia assicurata dal concessionario;
2. non siano necessari turni di personale comunale in esercizio straordinario per consentire le riunioni o le attività previste;
3. l'occupazione dei locali non superi la durata di un giorno
4. si tratti di gruppi, enti od associazioni senza fini di lucro;
5. si tratti di attività di interesse pubblico generale, aperte alla partecipazione dei cittadini.

E' fatto comunque divieto di svolgere, in caso di concessione gratuita, attività che rientrino tra quelle contemplate dal Decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale".

La domanda delle concessioni occasionali da parte di gruppi, enti ed associazioni interessate deve pervenire al Comune almeno 7 giorni prima della data richiesta.

B) Concessioni ricorrenti e continuative.

Le concessioni dei locali anche di non breve periodo e comunque non superiori all'anno, sono eccezionalmente gratuite quando si tratti

1. di progetti comunali realizzati da gruppi, enti, associazioni e siano riferiti ad attività di assistenza e/o prevenzione rivolti a popolazione residente nel Comune ed appartenente alle fasce deboli e/o rischio, contemplate nella vigente legislazione;
2. di progetti culturali, sportivi e ricreativi che rientrino nelle competenze del Comune, anche se realizzati a mezzo di gruppi, enti, associazioni; detti progetti sono fatti propri dal Comune;
3. di progetti proposti da gruppi, enti ed associazioni ritenuti meritevoli di particolare interesse comunale;

Articolo 6 - Concessioni onerose

Fuori dalle ipotesi previste ai punti n.1,2,3, del precedente art.5, la concessione ha carattere oneroso.

Gli importi sono annualmente fissati con deliberazione del Consiglio Comunale previo parere del Responsabile di servizio.

Gli importi così fissati divengono obbligatori.

Articolo 7 - Sanzioni

L'uso dei locali, sia a carattere gratuito sia oneroso, deve essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.

Laddove il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali o siano riscontrati danneggiamenti o mancanze di arredi e/o attrezzature, in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate potranno essere adottati i provvedimenti di esclusione dalla possibilità di fruizione dei locali, calibrati in relazione alla gravità delle inadempienze, fatti salvi gli eventuali diritti di rivalsa da parte dell'amministrazione nei confronti del concessionario.

In caso di recidiva, può essere applicata la sanzione dell'esclusione, a tempo indeterminato, da ulteriori concessioni di locali per l'inadempiente.

Nel caso di danni accidentali ai beni comunali, essi dovranno essere immediatamente rifiutati ed in questo caso non comporteranno alcuna sanzione.

In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria, ecc. comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, si applicheranno le norme previste ai precedenti commi 2 e 3, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni.

Al fine della valutazione di danni e sottrazioni relativi al patrimonio mobiliare, il Responsabile del Servizio predispone un verbale di consegna contenente l'indicazione dei beni affidati al concessionario che dovrà essere, dal medesimo, sottoscritto e che costituirà la base per eventuali risarcimenti dei danni.

.

Articolo 8 - Sospensiva e revoca delle concessioni

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare le concessioni di cui al presente regolamento qualora si manifestino prioritarie esigenze per attività del Comune o in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte dei concedenti.

La revoca o sospensione della concessione sarà comunicata dal Sindaco con preavviso di almeno tre giorni.

Il provvedimento ha comunque efficacia immediata in presenza delle situazioni imprevedibili indicate al precedente comma 1.

La revoca della concessione non dà luogo, per il concessionario, ad alcun risarcimento od indennizzo, ma soltanto al recupero, da concordarsi, delle giornate non utilizzate.

Articolo 9 - Locali oggetto di concessione

I locali oggetto di concessione sono:

- a) Aula Consiliare;
- b) Centro Diurno;
- c) Locali ex Municipio;
- d) Locali ex Macelleria e Pescheria;
- e) Deposito campo sportivo comunale;
- f) Locale Piazza San Narciso.

Altri locali idonei che si rendessero disponibili successivamente saranno inseriti nell'elenco con deliberazione della Giunta Comunale.

Considerata l'impossibilità da parte del Comune di garantire attraverso il suo personale la gestione diretta, si ritiene opportuno, incrementare al massimo le concessioni in autogestione dando la preferenza nell'assegnazione dei locali alle associazioni che provvedano ad opera degli abituali frequentatori, autorganizzati in gruppi, e che diano la necessaria garanzia per la corretta gestione dei servizi: apertura, chiusura, pulizia, conservazione e utilizzo dei locali, arredi e strutture.

Articolo 10 - Aula Consiliare

La sala del Consiglio deve essere utilizzata prioritariamente per attività del Consiglio Comunale, dei Gruppi Consiliari, della Giunta, delle Commissioni di Lavoro.

Considerata l'inadeguatezza quantitativa e qualitativa dei locali pubblici disponibili nel territorio, la Sala Consiglio, se compatibile con gli utilizzi previsti, potrà essere oggetto di concessione.

Articolo 11 - Competenza per il rilascio delle concessioni

Le concessioni di breve periodo onerose, le concessioni ricorrenti e continuative gratuite, le concessioni ricorrenti onerose di durata non superiore all'anno, sono rilasciate dal Responsabile del Servizio, previa presentazione di regolare istanza da parte degli interessati con le modalità prevista dall' art.13, che provvederà, nei casi previsti, con apposita determinazione a stabilire l'onere a carico del concessionario.

Articolo 12 - Istanze per la concessione di locali

I gruppi, Enti e le Associazioni che intendono ottenere la concessione in uso dei locali di proprietà comunale, sono tenuti a presentare istanza in carta semplice, indirizzata al Sindaco.

L'Ente o Associazione richiedente, in conformità a quanto previsto dal D.L.vo 4/12/1997, n. 460 dovrà depositare, unitamente alla domanda di concessione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto debitamente registrato, anche per le concessioni di breve durata, essendo rilevante ai fini della concessione stessa, la circostanza che il richiedente non svolga preminente attività commerciale

Nell'istanza devono essere esplicitati con chiarezza:

- a) nome e cognome del richiedente,
- b) nominativo, recapito telefonico della persona responsabile che dovrà sollevare con apposita dichiarazione liberatoria l'amministrazione da qualsiasi responsabilità connessa all' uso dei locali concessi, nonché di riconsegnare gli stessi nelle condizioni originarie.;
- c) la denominazione sociale dell'Associazione o Gruppo per il quale intende chiedere la concessione dei locali;
- d) l'indicazione dei locali di proprietà comunale che intende ottenere in concessione;
- e) il carattere della manifestazione, riunione o attività che s'intende svolgere;
- f) la data o il periodo della concessione.

Le istanze di concessione devono essere presentate in orario d'ufficio.

Articolo 13 - Procedure e termini per concedere o negare l'uso dei locali.

La concessione di breve durata a titolo oneroso e gratuite(massimo tre giorni) è rilasciata dal Responsabile di Servizio con determina.

Il provvedimento favorevole o sfavorevole alla concessione deve essere notificato al richiedente con tempestività; l'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato.

Al fine di consentire un'adeguata istruttoria e l'adozione dei provvedimenti necessari, le domande per ottenere le concessioni consecutive gratuite ed onerose di durata compresa fra i tre mesi ed un periodo non superiore all' anno, nonché le domande di eventuale rinnovo, devono essere presentate 15 giorni prima dell'inizio del periodo oggetto di richiesta.

Se trattasi di concessione di carattere ricorrente per un periodo inferiore ai tre mesi, la richiesta dovrà pervenire almeno 15 giorni prima dell'attività.

Articolo 14 - Ritiro e riconsegna chiavi dei locali ottenuti in concessione.

Ottenuta la concessione dei locali il richiedente nei casi espressamente previsti, provvederà al pagamento della tariffa attraverso apposito c/c postale e ritirerà le chiavi presso l'incaricato del Comune il quale farà sottoscrivere il verbale di consegna chiavi e la relativa assunzione di responsabilità.

Scaduta la concessione il concessionario dovrà riconsegnare le chiavi ricevute al suddetto incaricato il quale rilascerà regolare quietanza previa verifica della buona conservazione dei locali ed arredi concessi in uso.

In caso di accertata irregolarità dell'uso dei locali o degli arredi l'incaricato della Circoscrizione provvederà a stendere verbale di notifica delle irregolarità riscontrate.

Articolo 15 - Garanzie e responsabilità dei concessionari dei locali

Considerato che le caratteristiche strutturali nonché la destinazione d'uso dei locali non sono quelle dei locali per pubblico spettacolo, e che pertanto non sono abilitabili a locali "di pubblico spettacolo" e quindi non possono svolgervi: ballo, proiezioni, film, ecc. e in ogni modo non devono mai esservi presenti più di 100 persone, il concessionario dei locali nel sottoscrivere il "verbale di consegna" dovrà garantire che siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) che nei locali avuti in concessione si svolgeranno esclusivamente riunioni, conferenze, manifestazioni culturali e ricreative non aventi scopi di lucro e nel rispetto di quanto disposto nelle norme di legge;
- b) di non smerciare alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare, di garantire la buona conservazione dei locali e di arredi riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui si sono avuti;
- c) di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsivoglia responsabilità presente e/o futura, per danni di qualsiasi genere, anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei locali in concessione;
- d) la firma del verbale di consegna e di assunzione di responsabilità, di cui all'art.13, senza rilievi da parte del concessionario, comporta implicito riconoscimento della perfetta funzionalità dei locali e dei beni stessi.

Per i locali ed i beni che saranno riconsegnati danneggiati (e di tale fatto dovrà essere redatto apposito verbale di constatazione all'atto della riconsegna), il concessionario dovrà rifondere il danno nella misura che sarà fissata dal Responsabile del Servizio;

- e) di custodire sotto la propria responsabilità il materiale avuto in uso ed assumersi, in caso di sottrazione, il pieno dovere di risarcire il Comune, corrispondendo il valore dei materiali in luogo della sua restituzione e subentrando così, nelle ragioni civili del Comune contro il sottrattore. Dovrà inoltre presentare immediata denuncia alle competenti autorità. Copia di tale denuncia dovrà essere riconsegnata al Comune. Sarà inoltre suo compito controllare che non siano affissi nei locali assegnati: avvisi, cartelli, manifesti, striscioni od altri avvertimenti pubblicitari o propagandistici attinenti all'iniziativa o in ogni modo manifesti contrari alla Legge ed alla pubblica decenza, o lesivi della dignità delle istituzioni e dei loro rappresentanti.

Articolo 16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo d'adozione diventa eseguibile.